



Autoservizi Irpini S.p.A.

**Servizio di Trasporto Pubblico
Extraurbano e Funicolare di Montevergine
AVELLINO**

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 07.06 del 19/06/2015

Oggetto: ricorso proposto da Unipol Sai e Generali Italia S.p.a. dinanzi al Tar del Lazio avverso il provvedimento AGCM n. 25382 del 25.03.2015; resistenza in giudizio ed affidamento incarico ad un legale di fiducia.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che, nel corso degli ultimi 8-10 anni le aziende di trasporto pubblico, operanti sul territorio nazionale, hanno registrato un diffuso fenomeno di diserzione dalle gare pubbliche per l'affidamento dei servizi assicurativi RCA sugli autobus della flotta aziendale;
- che le medesime aziende erano costrette a negoziare proroghe o affidamenti con le compagnie nell'approssimarsi della scadenza delle polizze in essere, con un considerevole aumento dell'andamento dei premi assicurativi, nonostante una tendenziale diminuzione dell'incidenza dei sinistri occorsi;
- che, a seguito delle segnalazioni presentate, l'AGCM avviava un'indagine capillare sulle procedure di gara indette dalle ATPL, acquisendo una consistente mole di documenti ed avviando un procedimento ex art. 101 TFUE per l'accertamento di un'intesa restrittiva della concorrenza;
- che, nel corso dell'istruttoria, l'Autorità accertava che l'intesa si era consumata nell'ambito delle procedure svolte da 15 ATPL: 1. Amtab Bari; 2. CSTP Salerno; 3. APS Holding Padova; 4. Autoservizi Irpini S.p.a.; 5. STP Terra d'Otranto; 6. CTP Napoli; 7. GTT Torino; 8. AMT Catania; 9. AMT Genova; 10. FTV Vicenza; 11. Umbria TPL; 12. ATM Messina; 13. ASM Rieti; 14. Tiemme; 15. ATAM Reggio Calabria;
- che, a seguito dell'audizione finale, l'AGCM emetteva il provvedimento n. 25382 del 25.03.2015 con il quale l'Autorità ha riconosciuto ed accertato l'esistenza "un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE, avente ad oggetto la non partecipazione alle procedure di affidamento del servizio RCA bandite dalle aziende di TPL, comminando a Unipol Sai e Generali sanzioni rispettivamente pari a € 16,9 milioni e € 12 milioni ed inibendo le stesse dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi;

Rilevato:

- che, con due distinti ricorsi, Unipol Sai e Generali Italia S.p.a. hanno gravato dinanzi al Tar del Lazio il provvedimento AGCM suindicato, chiedendone l'annullamento, ovvero, in subordine, la riduzione dell'entità della sanzione, previa sospensione cautelare nell'attesa della definizione del giudizio nel merito;
- che l'avv. Massimo Malena, legale dell'ASSTRA, con email acquisita in data 15.06.2015 al protocollo aziendale n. 13090, ha comunicato l'opportunità di intervenire nel giudizio amministrativo ad opponendum, al fine di contrastare la domanda di annullamento del provvedimento ed ottenere la conferma del provvedimento sanzionatorio adottato dall'AGCM, chiedendo, a titolo di compenso professionale, il pagamento della somma € 1500,00, oltre spese generali, Iva e Cap, come compenso base omniacomprendivo, ulteriori € 1000,00, oltre spese generali, Iva e Cap, per la fase cautelare, ed ulteriori € 1500,00, oltre spese generali, Iva e Cap, per la fase di merito, nonché la corresponsione di due contributi unificati di € 6000,00 ciascuno;

Considerato:

- che si rende opportuno nominare un difensore di fiducia al fine di tutelare gli interessi dell'A.I.R. S.p.A. nel giudizio de quo;

Ritenuto: di poter affidare l'incarico "de quo" all'avv. Massimo Malena, legale dell'ASSTRA, con studio in Roma alla via Dei Gracchi n. 81, professionista esperto della materia, nonché autorizzare il pagamento, in favore del prefato professionista, dell'importo relativo al contributo unificato una volta quantificata la quota a carico dell'A.I.R. S.p.A.;

DELIBERA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- affidare all'avv. Massimo Malena, con studio in Roma alla via Dei Gracchi n. 81, l'incarico di intervenire nel giudizio amministrativo ad opponendum proposto dinanzi al Tar del Lazio da Unipol Sai e Generali Italia S.p.a, al fine di contrastare l'annullamento del provvedimento n. 25382 in data 25.03.2015, ed ottenere la conferma del provvedimento sanzionatorio adottato dall'AGCM;
- autorizzare il pagamento dell'importo relativo al contributo unificato una volta quantificata la quota a carico dell'A.IR. S.p.A.
- mandare agli uffici interessati per gli adempimenti conseguenziali

Il Segretario

- Costantino Preziosi -

L'Amministratore Unico

- Angelo D'Amelio -